



COMUNE di CANICATTI'
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N. 37

Seduta del 27/06/2022

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

L'anno **duemila**VENTIDUE addi **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO**, alle ore **17.20 e ss.**, nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Prof. Licata Domenico assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **CHIRIELEISON CINZIA**

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Sciabarrà Cesare	X		Lalicata Giuseppe	X	
Licata Domenico	X		Muratore Calogero		X
Salvaggio Luigi	X		Muratore Anna	X	
Alaimo Giuseppe	X		Onolfo Carmelo	X	
Marchese Ragona Liliana		X	Falcone Fabio		X
Restivo Calogero		X	Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspere	X		Ficarra Diego	X	
Cuva Angelo	X		Turco Alida		X
Cilia Gianluca	X		Ferraro Rossella		X
Manna Federica		X	Cipollina Marcello	X	
Ferraro Carmelo	X		Alessi Anita	X	
Muratore Massimo		X	Curto Dario	X	


PRESENTI N.ro

16

ASSENTI N.ro

8

Sono presenti gli Assessori Tedesco, Giordano e Corsello.



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale
degli Enti Locali"
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Codice Fiscale 80012000826
Partita IVA 02711070827

Via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo
Tel. 091.7074436
dg.autonomie.locali@regione.sicilia.it

Palermo

17/06/2022

Prot. n. 10249

Responsabile procedimento: dr.ssa Daniela Leonelli tel. 0917074697
E-mail: d.leonelli@regione.sicilia.it

Trasmessa via pec

CIRCOLARE N. 25 17 GIU 2022

Oggetto: "Legge di Stabilità Regionale 2022-2024" approvata con l.r. 25 maggio 2022, n. 13 - Obbligo pubblicazione degli atti nel sito INTERNET - Art. 12, comma 24 - Articolo 13 - comma 5 - Modifica dell'art. 18 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22.

Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Segretari
delle Città Metropolitane

Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Presidenti dei Consigli
Ai Consiglieri
Ai Segretari
dei Comuni siciliani

e, p.c. *Al Presidente*
dell'A.N.C.I. Sicilia
PALERMO

Al Presidente
dell'A.S.A.E.L.
PALERMO

Con la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e, più in particolare, con l'art. 12, comma 24, e con l'articolo 13, comma 5, sono state apportate significative innovazioni in materia di "obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali", modificando il testo dell'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

E
COMUNE DI SANICATTI
Comune J. Sanicatti
Protocollo N. 0024487/2022 del 17/06/2022

Infatti, mediante il comma 24 della legge in questione, al suddetto articolo sono state apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "per estratto" sono state soppresse;
- b) dopo il comma 2 è stato aggiunto il seguente: "2 bis. In merito alla pubblicazione degli atti, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni".

Con l'articolo 13, comma 5, viene altresì previsto che:

"Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni, le parole "entro tre giorni dall'approvazione" sono sostituite dalle parole "entro tre giorni lavorativi dall'approvazione".

Pertanto, il testo dell'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, coordinato con le recenti modifiche, risulta essere il seguente:

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma

2-bis. In merito alla pubblicazione degli atti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

Si ritiene, pertanto, utile evidenziare il contenuto dell'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., reso applicabile in Sicilia per effetto del comma 24, lett. b, della norma in oggetto:

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.


2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di

trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Si confida in un puntuale adempimento.



L'Assessore
Avv. Marco Zambuto



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale
degli Enti Locali"
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Codice Fiscale 80012000826
Partita IVA 02711070827
Via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo
Tel 091 7074435
dg autonomielocali@regione.sicilia.it

Palermo

Prot. n.

1706/2022
10253

CIRCOLARE n. 28 del 17 GIU 2022

OGGETTO: aumento indennità amministratori locali – commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

E
COMUNE LI SANICANTTI
Comune J. Sanicantti
Protocollo N.0024555/2022 del 20/06/2022

*Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Segretari
delle Città Metropolitane*

*Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Presidenti dei Consigli
Ai Consiglieri
Ai Segretari
dei Comuni siciliani*

e, p.c.

*Al Presidente
dell'A.N.C.I. Sicilia
PALERMO*

*Al Presidente
dell'A.S.A.E.L.
PALERMO*

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'Assemblea Regionale Siciliana, con l'articolo 13, comma 51, della l.r. 25 maggio 2022, n. 13, ha reso applicabile anche in Sicilia, con oneri a carico degli enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Secondo il comma 583 sopracitato, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, a decorrere dal 2024, è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;


- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

In sede di prima applicazione, così come disciplinato dal successivo comma 584, le indennità in questione sono adeguate al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023, se pur gli enti hanno facoltà, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, di corrispondere le misure integrali già dal 2022.

Conseguentemente, a norma del comma 585, *le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.*

La norma, pur non incidendo direttamente nell'importo dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, ridetermina comunque il tetto massimo previsto dell'articolo 19, comma 4, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 5 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22.

L'Assessore
M. Zambuto



Il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Licata, essendo legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta.

Interviene il Presidente del Consiglio Comunale, il quale dichiara di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Comunicazione del Presidente". Afferma quanto segue: «Mi corre l'obbligo comunicare al Consiglio Comunale che è pervenuta tramite pec alla Presidenza del Consiglio Comunale la Circolare numero 25 da parte dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica (...) con la quale praticamente si evidenzia il contenuto dell'articolo 8 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 numero 33 e successive modifiche e integrazioni reso applicabile in Sicilia per effetto del comma 24 (inc.) della norma in oggetto, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicate tempestivamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornate ai sensi delle disposizioni del presente Decreto. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrente dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti salvi diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dall'articolo 14 comma 2, e 15 comma 4 decorsi i termini i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5, 3 bis. L'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla base di una valutazione del rischio corruttivo delle esigenze di semplificazione delle richieste di accesso determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato del documento può essere inferiore a 5 anni. (...) Poi in pari data è arrivata un'altra circolare, la Circolare numero 28 del 17 giugno 2022 circa l'aumento delle indennità degli Amministratori locali comma 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 numero 234 nella quale, per quanto ci riguarda, i Comuni... c'è un aumento del 35% per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30 mila a 50 mila abitanti. In sede di prima applicazione come disciplinato dal successivo comma 564 le indennità in questione sono adeguate al 45% all'anno 2022, 68% l'anno 2023 seppur gli Enti hanno facoltà di corrispondere le misure integrali già dal 2022. Conseguentemente a norma del comma 585 le indennità di funzione da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori, ai Presidenti dei Consigli Comunali sono legati alle indennità di funzione e ai corrispondente i Sindaci come incrementati per effetto di quanto previsto dal comma 583 e 584 con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Interno (inc.) numero 119. La norma pur non incidendo direttamente nell'importo dei gettoni di presenza, spettante ai Consiglieri Comunali, ridetermina comunque il tetto massimo previsto dall'articolo 19 comma 4 della Legge Regionale 23 dicembre del 2000 numero 30 del testo modificato dell'articolo 5 della Legge Regionale 16 dicembre 2008 numero 22».

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Cuva, Ferraro e Alessi. Si procede alla votazione per alzata di mano e si approva all'unanimità.

Nel corso della discussione entra il Consigliere Marchese Ragona – Presenti n. 17

Prima di passare al successivo punto entra l'Assessore Ferrante Bannerà.


IL CONSIGLIERE ANZIANO
Salvaggio Luigi



IL PRESIDENTE
Prof. Licata Domenico



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Chirieleison Cinzia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
D.ssa Chirieleison Cinzia

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario